

Legge regionale 02 febbraio 1991 , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 01/07/1993

Disciplina delle funzioni attribuite alla Regione Friuli - Venezia Giulia in attuazione dello Statuto speciale di autonomia dall' articolo 20 del DPR 15 gennaio 1987, n. 469 e dal Capo II del DPR 19 marzo 1990, n. 70.

Art. 5

1. Per sopperire alle crescenti immediate esigenze di funzionalità dell' apparato burocratico, ed in conseguenza degli inquadramenti disposti dall' articolo 4, il numero di posti in organico del personale regionale viene aumentato, per ciascuna qualifica funzionale, delle seguenti unità:

a) commesso	8
b) coadiutore	10
c) segretario	3
d) consigliere	6
e) funzionario	1
Totale	28

(1)

Note:

1 Parole sostituite al comma 1 da art. 38, comma 1, L. R. 39/1993